



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 276 del 14/12/2015 -
Determinazione nr. 2935 del 14/12/2015**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Ungheria, impianto Geosol Kft, 3273 Halmajugra. Notifica IT 018939 della Società BPS srl, via Nazionale, 140, 23821 ABBADIA LARIANA (LC).

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto

- La Società Società BPS srl, via Nazionale, 140, 23821 ABBADIA LARIANA (LC), intende spedire in Ungheria rifiuti provenienti dall'impianto di gestione rifiuti della Società NEW ENERGY FVG Srl, ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia 9, ed in tal senso ha presentato in data 23 Ottobre 2015 i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006, in qualità di intermediario avendo stipulato con la società NEW ENERGY FVG Srl apposito contratto in data 19 settembre 2015;
- il numero della notifica è **IT 018939**;
- la notifica è relativa al recupero (R12 e successivo R1) di **10.000 Mg** (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 (Combustibile da rifiuti CDR), non presente nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 410 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto intermedio Geosol Kft , 3273 Halmajugra, Kulterulet 07/21 ES 07/48 HRSZ, HUNGARY
- dal predetto impianto i rifiuti potranno essere conferiti nell'impianto Mátrai Erőmű Zrt., Visonta, nei pressi del predetto impianto intermedio, ove saranno sottoposti all'operazione di recupero R1:
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia, della Slovenia e dell'Ungheria;
- i trasportatori indicati nei documenti di notifica sono:

1. OBERON TRANS Kft, Deák Ferenc tér 3/2, 1052 Budapest (Hungary);
 2. SZURO TRADE KFT, Alsóbaduri u. 77, 4400 Nyíregyháza (Hungary)
 3. RAKLAP ÉS TŪZÉP KFT, 2351 Alsónémedi – Vállalkosói utca 7, Hungary
- Con nota del 27 ottobre (prot. 63876) è stato richiesto al notificatore di integrare il contratto con l'impianto di destinazione in quanto non comprendeva gli obblighi supplementari previsti dall'articolo 5, comma 4 del Reg.to CE 1013/2006.
 - In data 2 novembre il notificatore ha trasmesso l'integrazione al contratto, nel senso richiesto;
 - con nota di data 2 novembre 2015 (prot.64962), la scrivente Autorità ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, all'Autorità di destinazione ed a quella di transito;
 - l'Autorità di destinazione, con nota del 17 novembre, trasmessa via mail, ha chiesto al notificatore integrazioni della documentazione, assegnando un termine di trenta giorni dal ricevimento;
 - l'Autorità di destinazione ha fatto pervenire tramite mail in data 4 dicembre 2015 il consenso alla spedizione, anche in lingua inglese, che risulta datato 3 dicembre 2015;
 - La data della conferma di ricevimento risulta il 17 novembre, ma tale conferma è giunta unitamente al consenso in data 4 dicembre 2015;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- documento “CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste” emesso dalla “riunione dei corrispondenti”, prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006 che riguarda il certificato che l'impianto che effettua le operazioni non intermedie (ovvero l'impianto “finale”) deve rendere all'impianto che ha effettuato le operazioni intermedie;
- Decreto regionale n° 1290/AMB del 02/07/2015 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, con il quale è+ stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3 lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società NEW ENERGY FVG S.R.L., sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo, confermata con determina dirigenziale n. 3115 del 3 dicembre 2014;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica costituisce una sostanziale ripetizione della notifica IT 018927, scadente in data 31 maggio 2016;

La Società BPS srl risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sezione Lombardia, per categoria 8 (intermediari) dal 12 aprile 2012;

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006;

Si ritiene opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società NEW ENERGY FVG Srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto della data di invio da parte dell'autorità ungherese, deve essere presa entro il 3 gennaio 2016;

D E T E R M I N A

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla BPS srl, di Abbadia Lariana (LC) il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 018939** relativa al trasporto in Ungheria, presso l'impianto **Geosol Kft , 3273 Halmajugra**, a fini di recupero (R12 e successivo R1) di **10.000 Mg (t)** di combustibile da rifiuti (CDR) prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti presso l'impianto della Società NEW ENERGY FVG Srl, in via Carnia 9 a San Vito al Tagliamento, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti **19.12.10**, non presente nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, come in premessa indicato, per la quale sono previsti 410 trasporti su strada.
2. il consenso alla spedizione è valido dal **1° marzo 2016 fino al 28/02/2017**, in conformità a quanto indicato nell'atto di consenso dell'autorità di destinazione e riportato nel documento di notifica;
3. il presente consenso decade se non esistono o vengono meno gli atti di consenso dell'autorità ungherese di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità slovena di transito;
4. **in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del Regolamento 1013/2006** è posta la seguente condizione: il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società NEW ENERGY FVG Srl;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. BPS srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:

- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dagli articoli 15 e 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
 - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
 - e. Il notificatore avrà cura di emendare l'originale del documento di notifica apponendo il nuovo numero di registrazione dell'impianto NEW ENERGY (box 9) come indicato nelle premesse (decreto del 2 luglio 2015);
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. La Provincia si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Produttore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
 - e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL

267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, lì 14/12/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 14/12/2015 11:26:39

IMPRONTA: 6AA484A98059861BF7013C2CF8A51CE5A0DE738DB3D2F2794E46090D1B924A72
A0DE738DB3D2F2794E46090D1B924A72F613BC2FF46E83C5C6E7A8BCEB985B7D
F613BC2FF46E83C5C6E7A8BCEB985B7DA43C066E047CAC69C84A3FC170CF4E73
A43C066E047CAC69C84A3FC170CF4E7332B3283DC257DC5A7AC27467271C8F73